



**Linee guida per l'individuazione e l'effettuazione
delle operazioni significative**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 14 maggio 2014

Indice

1. Premessa, finalità e ambito di applicazione	3
2. Definizioni	3
3. Individuazione delle operazioni	4
3.1 Criterio quantitativo	4
3.1.1 Criteri quantitativi per <i>business</i>	5
3.2 Criteri qualitativi	5
3.3 Criteri derivanti dalla specificità delle parti coinvolte	5
4. Effettuazione delle operazioni	6
4.1 Norma generale di comportamento	6
4.2 Doveri di informativa	6
4.3 Modalità applicative dell'art. 2497-ter del Codice Civile	7
4.4 Sanzioni	7

1. Premessa, finalità e ambito di applicazione

Le presenti linee guida (le “**Linee Guida**”) hanno lo scopo di determinare i criteri per l’individuazione delle operazioni significative ai sensi del criterio applicativo 1.C.1, lettera f), ultimo periodo, del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) non coperte dalla delega attribuita all’Amministratore Delegato e al Vice Presidente Esecutivo di ERG S.p.A. (“**ERG**” o la “**Società**”) ed i principi di comportamento da seguire per l’effettuazione di tali operazioni.

Le Linee Guida si applicano anche alle Società Controllate.

I principi ed i criteri definiti di seguito si inquadrano in una cornice normativa (artt. 2381, 2391 e 2391-bis del Codice Civile, art. 150 del T.U.F.) che prevede, tra l’altro, l’individuazione di materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione di ERG ed il dovere di informativa *ex ante* ed *ex post* sulle operazioni di maggiore rilievo nonché su eventuali interessi degli amministratori al compimento di singole operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG valuterà periodicamente la necessità di apportare modifiche e integrazioni alle Linee Guida, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società e del Gruppo ERG. Eventuali modifiche delle Linee Guida sono approvate da parte del Consiglio di Amministrazione di ERG previo parere del Comitato Controllo e Rischi.

L’Amministratore Delegato di ERG, sentito il Comitato Controllo e Rischi, è peraltro autorizzato ad apportare alle Linee Guida ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto delle Linee Guida stesse, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione di ERG in occasione della prima riunione utile di tale organo.

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nelle Linee Guida hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Operazioni Atipiche o Inusuali: qualunque operazione in cui la natura o l’oggetto della stessa, pur potendosi ritenere compresi nell’oggetto sociale, presenta aspetti di novità e/o di criticità rispetto al normale corso dell’attività aziendale.

Operazioni Infragruppo: operazioni effettuate da ERG o dalle Società Controllate con (i) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate – anche congiuntamente – da ERG

ai sensi dell'art. 2 della Procedura per le operazioni con Parti Correlate (la "**Procedura**");
(ii) le società collegate con ERG ai sensi dell'art. 2 della Procedura.

Operazioni Ordinarie: operazioni che **(a)** rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della società e **(b)** sono concluse a condizioni (i) analoghe a quelle usualmente praticate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero ancora (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parti Correlate: al fine di una loro identificazione si rimanda all'art. 2 della Procedura.

Società Controllate: le società direttamente o indirettamente controllate da ERG ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del T.U.F.¹.

T.U.F.: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (Testo Unico della Finanza).

3. Individuazione delle operazioni

Vengono indicate, in linea generale, tre tipologie di criteri di individuazione/caratterizzazione delle operazioni societarie significative:

- criterio quantitativo²;
- criteri qualitativi;
- criteri derivanti dalla specificità delle parti coinvolte³.

Le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di almeno uno dei criteri di limitazione sottoindicati devono intendersi operazioni significative ai sensi del criterio applicativo 1.C.1, lettera f), del Codice di Autodisciplina (le "**Operazioni Significative**") e come tali soggette al preventivo esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ERG.

3.1 Criterio quantitativo

Tale criterio prescinde in linea generale dalla natura dell'operazione e può portare all'individuazione di soglie di valore espresse in termini finanziari e soglie dimensionali espresse in termini ponderali (soglie oltre le quali la delega non può essere esercitata o entro le quali la delega deve essere esercitata).

1 In particolare, per le società italiane, ci si riferisce alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento di ERG ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile.

2 Le soglie indicate negli artt. 3.1 e 3.1.1 devono intendersi riferite ad ogni singola operazione ovvero a più operazioni, concluse con una medesima parte, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

3 Le soglie indicate nell'art. 3.3 devono intendersi riferite ad ogni singola operazione ovvero a più operazioni, concluse con una medesima parte, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Si ritengono Operazioni Significative quelle, di qualunque natura, il cui valore superi l'importo di Euro 100.000.000.

3.1.1 Criteri quantitativi per business

In aggiunta al criterio di cui all'art. 3.1 sono da considerarsi Operazioni Significative in funzione del business nell'ambito del quale sono effettuate:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto di uno o più parchi eolici con una capacità complessiva installata superiore a 100 MW;
- qualunque operazione avente ad oggetto una quantità di energia elettrica complessivamente superiore a 1 TWh valutata anche su base pluriennale;
- qualunque operazione avente ad oggetto una quantità di gas complessivamente superiore a 2,5 TWh valutata anche su base pluriennale;
- qualunque operazione avente ad oggetto una quantità di vapore complessivamente superiore a 0,25 TWh valutata anche su base pluriennale.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del criterio di cui all'art. 3.1 i contratti aventi come oggetto la compravendita di greggio e di prodotti petroliferi.

Tali contratti sono da considerarsi Operazioni Significative quando i loro quantitativi sono superiori a 2 milioni di tonnellate.

3.2 Criteri qualitativi

Tali criteri derivano esclusivamente dalla natura dell'operazione, in senso giuridico-descrittivo e la rendono significativa indipendentemente dal valore di essa.

In applicazione di tali criteri si ritengono Operazioni Significative quelle aventi ad oggetto:

- l'ingresso in un nuovo settore di business o il ritiro da un settore di business;
- la costituzione di società con soci terzi rispetto al Gruppo;
- l'acquisizione e la dismissione da/a terzi di partecipazioni in società non operanti nello stesso settore di attività o in settori affini e/o complementari;
- l'acquisizione e la dismissione da/a terzi di aziende o di rami d'azienda non esercenti la stessa attività od attività affine e/o complementare;
- in generale, tutte le Operazioni Atipiche o Inusuali.

3.3 Criteri derivanti dalla specificità delle parti coinvolte

Tali criteri riguardano essenzialmente le operazioni poste in essere da ERG – o da Società Controllate – con Parti Correlate.

Quando l'operazione con Parti Correlate è posta in essere da ERG trova applicazione la Procedura (alla quale si rimanda integralmente). Pertanto si ritengono Operazioni Significative le c.d. "Operazioni di Maggiore Rilevanza".

Quando l'operazione con Parti Correlate è posta in essere da Società Controllate si ritengono Significative:

- le Operazioni Infragrupo il cui valore superi l'importo di Euro 10.000.000;

- le Operazioni diverse da quelle Infragrupo, con Parti Correlate persone fisiche, il cui valore superi l'importo di Euro 500.000⁴;
- le Operazioni diverse da quelle infragrupo, con Parti Correlate persone giuridiche, il cui valore superi l'importo di Euro 3.000.000⁵;

Non rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di cui al presente articolo le Operazioni Infragrupo poste in essere da Società Controllate qualificabili come Operazioni Ordinarie.

4. Effettuazione delle operazioni

4.1 Norma generale di comportamento

Affinché le Operazioni Significative individuate sulla base di uno o più dei criteri sopraindicati possano essere compiute da ERG – o dalle Società Controllate – dovranno essere preventivamente esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG al quale dovranno essere tempestivamente forniti elementi conoscitivi tali da consentire la piena comprensione di tutte le implicazioni derivanti dall'effettuazione dell'operazione stessa.

Per quanto riguarda le operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente da ERG o per il tramite di Società Controllate si applicano i principi di comportamento definiti dal Consiglio di Amministrazione di ERG nella Procedura.

4.2 Doveri di informativa

Ai sensi dell'art. 150, comma 1, del T.U.F., gli Amministratori di ERG riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate da ERG o dalle Società Controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Ove tali operazioni siano poste in essere da Società Controllate, gli organi amministrativi delle stesse⁶ dovranno tempestivamente fornire all'Amministratore Delegato e al Vice Presidente Esecutivo di ERG tutte le informazioni necessarie per consentire agli stessi di adempiere ai doveri di informativa di cui al precedente comma.

4 Fatte salve le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche ai sensi dell'art. 3.2 lettera c) della Procedura.

5 Nell'ipotesi in cui la Parte Correlata persona giuridica fosse sotto il controllo di una Parte Correlata persona fisica si applicherà la soglia prevista per le Operazioni con Parti Correlate persone fisiche.

6 Ovvero gli Amministratori ivi nominati su designazione di ERG.

4.3 Modalità applicative dell'art. 2497-ter del Codice Civile

Nel caso in cui gli organi amministrativi delle Società Controllate deliberino il compimento di operazioni, siano state o meno le stesse preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di ERG in applicazione delle Linee Guida, che possano comunque considerarsi influenzate dall'attività di direzione e coordinamento svolta dalla Società ERG così come di volta in volta definita dal Consiglio di Amministrazione della stessa, le decisioni assunte dovranno essere, in conformità a quanto disposto dall'art. 2497-ter del Codice Civile, analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulle decisioni stesse.

4.4 Sanzioni

Le disposizioni riportate nelle Linee Guida costituiscono protocollo rilevante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La violazione di tali regole costituisce pertanto un illecito disciplinare che prevede l'applicazione del Sistema Sanzionatorio vigente.

CRITERIO QUANTITATIVO¹

	TIPO OPERAZIONE	VALORE/ENTITÀ OPERAZIONE	PARTI COINVOLTE	OPERAZIONE SIGNIFICATIVA
1.	Tutte	>100 M€	ERG o Società Controllate verso chiunque	Eventualmente
CRITERI QUANTITATIVI PER BUSINESS				
1.	Acquisto parchi eolici	>100 MW ²	ERG Renew o Società Controllate verso chiunque	Sempre
2.	Operazioni aventi ad oggetto energia elettrica	>1 TWh	ERG Power Generation o Società Controllate verso chiunque	Sempre
3.	Operazioni aventi ad oggetto gas	>2,5 TWh	ERG Power Generation o Società Controllate verso chiunque	Sempre
4.	Operazioni aventi ad oggetto vapore	>0,25 TWh	ERG Power Generation o Società Controllate verso chiunque	Sempre
DEROGA				
5.	Contratti di compravendita di greggio o di prodotti petroliferi	>2 MTonn	ERG Supply & Trading o Società Controllate verso chiunque	Sempre

1 Le soglie qui indicate devono intendersi riferite ad ogni singola operazione ovvero a più operazioni, concluse con una medesima parte, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

2 Trattasi di MW installati.

CRITERIO QUALITATIVI

	TIPO OPERAZIONE	VALORE/ENTITÀ OPERAZIONE	PARTI COINVOLTE	OPERAZIONE SIGNIFICATIVA
1.	Ingresso in un nuovo settore di business o il ritiro da un settore di business	Qualunque	ERG o Società Controllate	Sempre
2.	Costituzione di società con terzi estranei al Gruppo	Qualunque	ERG o Società Controllate verso terzi	Sempre
3.	Acquisizione e dismissione di partecipazioni in società non operanti nello stesso settore di attività o in settori affini e/o complementari	Qualunque	ERG o Società Controllate verso terzi	Sempre
4.	Acquisizione e dismissione di aziende o rami d'azienda non esercenti la stessa attività o attività affine e/o complementare	Qualunque verso terzi	ERG o Società Controllate	Sempre
5.	Atipiche o Inusuali in genere³	Qualunque	ERG o Società Controllate verso chiunque	Sempre

3 Sono da intendersi tali le operazioni in cui la natura o l'oggetto dell'operazione medesima, pur potendosi ritenere compresi nell'oggetto sociale, presenta aspetti di novità e/o di criticità rispetto al normale corso dell'attività aziendale.

CRITERI DERIVANTI DALLA SPECIFICITÀ DELLE PARTI COINVOLTE⁴

	TIPO OPERAZIONE	VALORE/ENTITÀ OPERAZIONE	PARTI COINVOLTE	OPERAZIONE SIGNIFICATIVA
1.	Maggiore Rilevanza⁵	–	ERG verso Parti Correlate	Sempre
2.	Infragrupo	>10 M€	Società Controllate verso Parti Correlate	Eventualmente
3.	Non Infragrupo	>0,5 M€	Società Controllate verso Parti Correlate persone fisiche⁶	Sempre
4.	Non Infragrupo	>3 M€	Società Controllate verso Parti Correlate persone giuridiche⁷	Sempre

DEROGA

1.	Ordinarie⁸ Infragrupo⁹	–	Società Controllate verso Parti Correlate	–
-----------	---	---	---	---

4 Le soglie qui indicate devono intendersi riferite ad ogni singola operazione ovvero a più operazioni, concluse con una medesima parte, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

5 Operazioni così qualificate ai sensi di quanto previsto dalla Procedura per le operazioni con Parti Correlate, alla quale si rimanda integralmente.

6 Fatte salve le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche ai sensi dell'art. 3.2 lettera c) della Procedura.

7 Nell'ipotesi in cui la Parte Correlata persona giuridica fosse sotto il controllo di una Parte Correlata persona fisica si applicherà la soglia prevista per le Operazioni con Parti Correlate persone fisiche.

8 Sono da intendersi tali le operazioni che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della società e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero ancora (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

9 Sono da intendersi tali le operazioni effettuate da ERG o dalle Società Controllate con: a) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate – anche congiuntamente – da ERG S.p.A. ai sensi dell'art. 2 della Procedura per le operazioni con Parti Correlate; b) le società collegate con ERG S.p.A. ai sensi dell'art. 2 della Procedura per le operazioni con Parti Correlate.

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401585
www.erg.it

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

